Oggi, 12 giugno 2012, a Venezia, ha avuto luogo l'incontro tra la Regione Veneto e le Organizzazioni Sindacali della dirigenza medica e veterinaria.

L'Assessore alla Sanità
Luca Coletto

II Segretario Regionale

per la Sanità

Dr. Domenico Mantoan

Per le Organizzazioni Sindacali
ANAAO ASSOMED
CIMO ASMD
CGIL MEDICI
CISL MEDICI
AAROI COSIGO SOLO SOLO SOLO SOLO SOLO SOLO SOLO SO
FVM
FASSID
FESMED
ANPO ASCOTI FIALS

Le parti sottoscrivono l'allegato documento di intesa concernente l'applicazione dell'articolo 57, comma 2, lett. i, del CCNL 8.06.2000.

1 le aziende en enti del SSR devone garantire i benefici previsti dal citato articolo 57.

La Regione Veneto e le Organizzazioni Sindacali della dirigenza medica e veterinaria

PRENDONO ATTO CHE

- l'articolo 57, comma 2, lett. i, del CCNL stipulato l'8.06.2000 stabilisce che una quota delle tariffe libero professionali, da concordare in sede di contrattazione integrativa, comunque non inferiore al 5% della massa di tutti i proventi dell'attività libero professionale, al netto delle quote a favore delle aziende, è accantonata quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per le discipline mediche e veterinarie, individuate in sede di contrattazione integrativa, che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria. La stessa clausola contrattuale precisa che dalla ripartizione di tale fondo non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l'attività libero professionale, secondo criteri stabiliti in sede aziendale;
- l'articolo 2, comma 1, primo alinea, del CCNL stipulato il 6.05.2010 (sequenza contrattuale dell'articolo 28 del CCNL stipulato il 17.10.2008) aggiunge tra le materie di coordinamento regionale di cui all'articolo 5, comma 1, del CCNL del 17.10.2008, i criteri generali per la determinazione della tariffa percentuale, di cui all'articolo 57, comma 2, lett. i, del CCNL 8.06.2000, nonché per l'individuazione delle discipline mediche e veterinarie che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria.

CONVENGONO CHE

1. le aziende ed enti del SSR devono garantire i benefici previsti dal citato articolo 57, comma 2, lett. i, del CCNL stipulato l'8.06.2000. Pertanto una quota delle predette risorse, variabile da un minimo di 500 ad un massimo di 2500 euro annui in rapporto alla capienza del fondo aziendale, andrà prioritariamente attribuita, secondo modalità e criteri definiti in sede di contrattazione integrativa, ai dirigenti medici e veterinari operanti in unità operative ove non si esercita, o vi è una limitata possibilità di esercizio della libera professione, ivi compresa la libera professione d'azienda di cui all'articolo 55, comma 2, del CCNL dell'8.06.2000; la

- corresponsione di tale quota di risorse non è subordinata alla resa di orario aggiuntivo;
- una quota parte delle risorse a disposizione dovrà essere destinata alle UOC produttrici per l'acquisto di riviste, libri, supporti informatici e attrezzature, volti a favorire l'esercizio della libera professione intramuraria dei singoli professionisti e delle equipes;
- 3. eventuali ulteriori risorse che residuassero dopo l'applicazione dei punti 1 e 2 saranno utilizzate secondo i criteri e le modalità definiti in sede di contrattazione aziendale;
- 4. le risorse del fondo perequativo devono essere quantificate e ripartite all'interno dell'area medica e veterinaria.